

BOZZE DI STAMPA

31 marzo 2021

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,
recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(2133)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, dopo le parole «14 settembre 2020» inserire le seguenti: «e alla sessione immediatamente successiva»

1.2

BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La domanda di ammissione all'esame di Stato di cui al comma 1 può essere presentata dai candidati che abbiano ottenuto il certificato di compimento della pratica di cui all'articolo 10 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto e dai candidati che avranno conseguito il medesimo certificato entro il 30 aprile 2021.».

1.0.1

BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riapertura dei termini per la partecipazione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato)

1. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2020 sono riaperti per un periodo non inferiore a 30 giorni. Le domande già presentate restano valide.

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare, entro 5 giorni dalla conversione del presente decreto, la normativa vigente alle disposizioni contenute nel comma 1.»

1.0.2

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Permanenza in servizio della magistratura amministrativa)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi in servizio alla data del 13 marzo 2021 che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantatreesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.0.100 (già 4.0.1)

LANNUTTI, DESSÌ, ORTIS, DI NICOLA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.101 (già 4.0.2)

CUCCA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi e contabili, a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi e contabili, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».

1.0.102 (già 4.0.3)

GIARRUSSO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni degli uffici giudiziari amministrativi, contabili e militari a fronte delle carenze di organico e delle difficoltà di reclutamento causate dall'emergenza sanitaria, l'età di collocamento d'ufficio a riposo per i magistrati amministrativi, contabili e militari, in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ulteriormente aumentata di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.»

Art. 2

2.1

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente parola: «videoregistrate».

2.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Presidente di ciascuna Corte d'Appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che costituisca l'ordine di svolgimento per le due prove orali.»

2.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 2, sostituire le parole «materia regolata dal Codice civile» con le seguenti: «argomenti regolati dal Primo al Quarto libro del codice civile».

2.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire un equo espletamento della prova orale su tutto il territorio nazionale, il Ministero della giustizia elabora n. 500 quesiti per ogni materia oggetto della prova di esame, di cui al comma 1».

2.5

CUCCA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.100

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-bis. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 6, la commissione centrale predispone cinquanta quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia di cui al comma 2, e li trasmette a ciascuna Corte d'Appello, che li trasmette a sua volta a ciascuna sottocommissione. La sottocommissione, in apertura della prima prova orale sorteggia tre dei cinquecento quesiti a disposizione per la materia prescelta, inserendone ciascuno in tre buste distinte e numerate, assicurando la segretezza del contenuto. Il presidente della sottocommissione chiude le buste e appone la sua firma sui relativi lembi di chiusura. Il candidato indica il numero della busta prescelto e il presidente della sottocommissione dà lettura del quesito contenuto nella busta da lui indicata.».

2.6

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi per tutto il territorio nazionale per

ciascuna delle materie di cui al comma 2, tra i quali le sottocommissioni, prima dell'inizio della prova orale, ne scelgono tre per ogni candidato nella materia prescelta.».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 6, sostituire le parole da «La commissione centrale» a «prova orale e» con le seguenti: «La commissione centrale formula cinquecento quesiti validi su tutto il territorio nazionale per ciascuna delle materie oggetto dei quesiti nella prima prova orale e stabilisce le linee generali da seguire».

2.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«I quesiti della prima prova orale sono predisposti dal Ministero della Giustizia, il quale li inoltra alle sottocommissioni. Prima dell'inizio della prima prova orale, la sottocommissione sorteggia tre quesiti per la materia prescelta.»

2.8

D'ANGELO, PIARULLI, GAUDIANO, EVANGELISTA, LOMUTI, MAIORINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le sottocommissioni predispongono i quesiti relativi alle materie oggetto della prima prova orale e li inviano alla commissione centrale, la quale li raccoglie e, una volta vagliati, li inserisce in una banca dati. Successivamente li trasmette alle singole sottocommissioni, secondo un ordine casuale ed in numero proporzionale alle domande di ammissione pervenute alla singola sottocommissione. Ogni candidato dispone di tre quesiti per la materia prescelta.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «si forniscono le indicazioni relative alla» inserire le seguenti: «modalità e ai tempi di trasmissione dei quesiti, alle modalità di consultazione della banca dati, ai criteri relativi al vaglio di ammissibilità dei quesiti da parte della commissione centrale.»

b) all'articolo 4, sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da far seguire alle sottocommissioni per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale. Raccoglie all'interno di un archivio i quesiti inviati dalle sottocommissioni che hanno

superato il vaglio di ammissibilità e li trasmette alle relative sottocommissioni in tempi utili al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di esame. Formula i criteri per la valutazione dei candidati in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame.».

2.9

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, sostituire le parole: «predisporre per ogni candidato tre quesiti nella materia prescelta» *con le seguenti:* «estrae una busta contenente il quesito tra i quesiti preventivamente elaborati dal Ministero della Giustizia, nella materia prescelta dal candidato».

2.10

BALBONI

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I tre quesiti sono scelti da un elenco di 100 quesiti per ciascuna materia di prova orale predisposti da ciascuna sottocommissione».

2.11

MAIORINO, GAUDIANO, EVANGELISTA, D'ANGELO, LOMUTI

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per lo svolgimento della prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento dalla fine della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione»;

b) *al quarto periodo sostituire le parole:* «Scaduti i trenta minuti» *con le seguenti:* «Scaduti i sessanta minuti».

2.13

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per lo svolgimento della prima prova orale è assegnata complessivamente un'ora e trenta minuti dal momento della dettatura del quesito: sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione.».

2.12

CUCCA

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti:* «è assegnata complessivamente un'ora e mezza dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole:* «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti:* «sessanta minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole:* «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti:* «Scaduti i sessanta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.15

CUCCA

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è assegnata complessivamente un'ora dal momento della dettatura del quesito» *con le seguenti:* «è assegnata complessivamente un'ora e un quarto dal momento della dettatura del quesito»;

b) *sostituire le parole:* «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti:* «quarantacinque minuti per l'esame preliminare del quesito»;

c) *sostituire le parole:* «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito» *con le seguenti:* «Scaduti i quarantacinque minuti concessi per l'esame preliminare del quesito».

2.14

LA COMMISSIONE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole «dal momento della» inserire la seguente «fine della».

2.16

MAIORINO, GAUDIANO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «trenta minuti per l'esame preliminare del quesito e trenta minuti per la discussione» con le seguenti: «quaranta minuti per l'esame preliminare del quesito e venti minuti per la discussione».

Conseguentemente:

al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Scaduti i trenta minuti» con le seguenti: «Scaduti i quaranta minuti».

2.17

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 4, sostituire le parole: «durante l'esame preliminare del quesito», con le seguenti: «durante l'esame del quesito e durante lo svolgimento della prova orale».

2.18

PIARULLI, GAUDIANO

Al comma 4, secondo periodo sopprimere la parola: «preliminare» e sopprimere il quarto periodo.

2.19

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Ritirato e trasformato nell'odg G2.101

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità del candidato.».

2.20

GAUDIANO, PIARULLI, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, LOMUTI

Al comma 5 dopo il primo periodo inserire il seguente: «È fatta comunque salva la facoltà per il candidato disabile visivo, previa esibizione di adeguata certificazione, di poter portare con sé adeguati supporti informatici volti a garantire la possibilità di consultazione di codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato.».

2.21

LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA, PIARULLI

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sottocommissione, contestualmente alla comunicazione dell'esito della prova, evidenzia le osservazioni positive e negative nei vari punti della discussione, le quali costituiscono motivazione del voto.».

Conseguentemente:

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «del punteggio conseguito dal candidato distintamente per ogni materia» *inserire le seguenti:* «, della motivazione».

2.23

BALBONI

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere le parole «di quarantacinque e non più».

2.24

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire le parole: «Essa si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima» con le seguenti: «Essa si svolge a non meno di 60 giorni di distanza dalla prima».

2.25

BALBONI

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

2.26

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

2.27

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 sostituire la parola «30» con la seguente: «45».

2.28

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale; tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;».

2.29

CUCCA

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «una tra diritto civile e diritto penale», con le seguenti: «una tra diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo»;*

b) *sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;*

c) *sostituire le parole «diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario», con le seguenti: «diritto costituzionale, diritto tributario»;*

d) *sopprimere l'ultimo periodo.*

2.31

LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al primo periodo, sostituire le parole «e diritto penale», con le seguenti: «, diritto penale o diritto amministrativo» e dopo le parole «diritto costituzionale», sopprimere le seguenti: «diritto amministrativo»;*

b) *Sopprimere il secondo periodo.*

2.32

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le parole «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale»;*

b) *al primo periodo, sostituire la parola «tre» con la seguente: «due»;*

c) *dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «In caso di scelta della materia del diritto civile sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto penale, con un programma che sia limitato alla sola parte generale ed abbia ad oggetto: i principi generali del diritto penale; il diritto penale e la norma penale; il concetto e definizione di reato, la differenza tra delitti e contravvenzioni; i soggetti del reato; il concetto di imputabilità; le cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità; il concetto di pericolosità sociale; l'analisi del reato e i suoi elementi; la distinzioni dei reati; l'elemento oggettivo del reato*

e il concetto di condotta, quello di evento, il nesso di causalità e la causalità nei reati omissivi; l'elemento soggettivo del reato e i concetti di dolo, colpa, preterintenzione e responsabilità oggettiva; le cause di esclusione del reato; le cause di giustificazione e i concetti di consenso dell'avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi e stato di necessità; il concetto di causa di giustificazione non codificata; l'eccesso colposo e l'errore nelle cause di giustificazione; le cause soggettive di esclusione del reato; l'incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico, caso fortuito; il concetto di errore, il reato putativo, il reato impossibile e il reato aberrante; le forme di manifestazione del reato: il reato consumato ed il delitto tentato, il reato circostanziato, il concorso di reati ed il concorso di persone nel reato; la differenza tra reato consumato e delitto tentato; la classificazione delle circostanze; il concorso di reati; il concorso di persone nel reato; le cause di estinzione del reato; le cause di estinzione della pena. In caso di scelta della materia del diritto penale sia nella prima che nella seconda prova orale, quest'ultima deve avere obbligatoriamente per oggetto anche la materia del diritto civile, con un programma limitato ai seguenti elementi essenziali: diritti della Persona e della Famiglia, diritti delle Successioni; il contratto di Donazione, la Proprietà e i Diritti Reali, diritto generale delle Obbligazioni, diritto generale del Contratto, il Fatto Illecito»;

d) al secondo periodo sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» con le seguenti: «gli elementi essenziali di diritto civile e di diritto penale, nei programmi di cui al secondo e terzo periodo».

2.30

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale».

2.22 (testo 2) [id. a 2.33 (testo 2) e 2.39]

LA COMMISSIONE

Al comma 7, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole da «tre tra le seguenti» fino a «diritto ecclesiastico» con le seguenti: «tre tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico».

2.34

D'ANGELO, GAUDIANO

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «tre tra le seguenti:» inserire le seguenti: «la materia già scelta per la prima prova orale.».

2.35

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 7, lettera a), primo periodo, dopo le parole «diritto amministrativo» inserire le seguenti: «diritto processuale amministrativo.».

2.36

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole «la seconda prova orale ha per oggetto» sostituire le parole «il diritto civile e il diritto penale» con le seguenti: «una materia a scelta tra il diritto civile e il diritto penale.».

2.37

BALBONI

Al comma 7, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: «diritto amministrativo.».

2.38

NENCINI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

*«9-bis. Il Ministero della giustizia, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a predisporre e a trasmettere ai candidati, un *fac-simile* del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova orale dell'esame.».*

ORDINI DEL GIORNO

G2.100 (già em. 2.5)

CUCCA, MIRABELLI, GAUDIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (A.S. 2133),

impegna il Governo:

a prevedere che, ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, la sottocommissione, prima dell'inizio della prima prova orale, predisponga giornalmente le tracce per ciascuna materia in numero pari a quello dei candidati da esaminare, dalle quali saranno estratti i quesiti da sottoporre al candidato per la materia prescelta dal medesimo.

G2.101 (già em. 2.19)

PILLON

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2, comma 4, del testo in esame prevede che durante l'esame preliminare del quesito, il candidato può consultare i codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato. I testi che il candidato intende utilizzare, controllati e vistati prima dell'inizio della prova da un delegato della sottocommissione scelto tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle funzioni di segretario, sono collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. Scaduti i trenta minuti concessi per l'esame preliminare del quesito, il segretario provvede al ritiro dei testi di consultazione nella disponibilità dal candidato;

considerato che:

sarebbe opportuno che il candidato, a seguito dei trenta minuti previsti per la consultazione dei codici, anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, potesse proseguire durante l'esame preliminare del quesito con la consultazione di codici non commentati,

impegna il Governo:

a garantire che il candidato durante la prima prova, esaurita la fase dell'esame preliminare del quesito, possa consultare solo codici non commentati.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

EVANGELISTA, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, PIARULLI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri della sottocommissione esaminatrice delle prove di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 2, sono nominati, per quanto possibile, in rapporto alle materie scelte dal candidato.»

3.2

LOMUTI, GAUDIANO, D'ANGELO, MAIORINO, EVANGELISTA

Al comma 2 sostituire le parole: «entro 30 giorni» con le seguenti: «entro 45 giorni»

3.3

CUCCA

Al comma 2, dopo le parole «alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, », inserire le seguenti: «incluse le modalità riguardanti l'estrazione a sorte della lettera in base alla quale avviare sia la prima che la seconda prova orale.».

Art. 4

4.1

LONARDO, MOLLAME, FANTETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole «dinnanzi a una sottocommissione», sopprimere le seguenti: «diversa da quella» e dopo le parole «31 dicembre 2012, n. 247», sopprimere dalle parole «individuata mediante», fino alle seguenti: «commissione centrale.»;*

b) *Al comma 3, sopprimere il secondo periodo;*

c) *Al comma 5, sostituire le parole «venti giorni», con le seguenti: «trenta giorni»;*

d) *Al comma 6, aggiungere infine i seguenti periodi: «La commissione centrale, con l'ausilio del Consiglio nazionale forense, prepara 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale: civile, penale e amministrativo. Formulati e vagliati i quesiti, il Ministero della giustizia si occupa di trasmetterli a ciascuna Corte d'Appello che curerà a sua volta la trasmissione degli stessi a ogni sottocommissione. Il giorno della prima prova orale ogni sottocommissione, previa scelta della materia del candidato, sorteggia 3 dei 50 quesiti a disposizione, inserendoli contestualmente in tre buste diverse. Il candidato sceglierà il numero della busta e, quindi, il quesito oggetto della prova. Si precisa che: i) il quesito estratto dal candidato non può essere nuovamente estratto da un successivo candidato presso la medesima sottocommissione; ii) a metà dalla data di inizio della prima prova il Ministero della Giustizia trasmetterà a ciascuna Corte d'Appello altri 50 quesiti giuridici pratico-applicativi per ciascuna materia oggetto della prima prova orale».*

4.2

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del Consiglio dell'Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica».

4.3

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base del luogo in cui si è svolta la pratica forense dichiarato nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione.».

4.4

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole «della residenza» con le seguenti: «dell'Ordine di appartenenza ovvero del domicilio dichiarato ai fini della pratica».

4.6

EVANGELISTA, GAUDIANO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a rientrare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove d'esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.

3-ter. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 per la prima prova e il comma 4 per la seconda prova.».

4.5

MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Qualora il candidato sia residente all'estero, ovvero impossibilitato a tornare nel territorio nazionale per comprovati motivi, è fatta salva la possibilità di svolgere le prove di esame presso le sedi dei Consolati, ovvero delle Ambasciate della Repubblica Italiana. In tal caso, le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dei predetti uffici all'uopo incaricato.»

4.7

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 5 sostituire la parola «venti» con la seguente «trenta».

4.8

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo:

«La commissione è comunque tenuta a comunicare i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 22 comma 9 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 compatibili con lo svolgimento della prima prova orale».

4.9

LA COMMISSIONE

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «isolamento fiduciario,» inserire le seguenti: «oppure in caso di comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di svolgere la prova d'esame,».

4.10

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7, terzo periodo, sostituire la parola «dieci» con la seguente «quindici».

4.11

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE

Al comma 7 dopo le parole «cessazione dell'impedimento» aggiungere le seguenti: «nel caso in cui la connessione sia interrotta per causa di forza maggiore, la prova deve essere svolta entro 10 giorni».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100 (già em. 4.2)

PILLON

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 4, comma 3, del testo in esame prevede che lo svolgimento della prima prova orale può avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei consigli dell'Ordine degli avvocati interessati e che la sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella domanda di ammissione all'esame di abilitazione;

considerato che:

sarebbe opportuno che l'assegnazione dei candidati alle singole sedi avvenisse non in base alla residenza, ma in base alla sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica,

impegna il Governo:

a garantire che la sottocommissione curi l'assegnazione dei candidati alle singole sedi sulla base della sede del consiglio dell'ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.1

BALBONI

Al comma 2, dopo le parole: «dell'esito della prova» inserire le seguenti: «, corredato da relativa motivazione.».

Coord. 1

LA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 72 del 15 settembre 2020»

Coord. 2

LA COMMISSIONE

All'articolo 2, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del quesito: trenta minuti» con le seguenti: «del quesito, suddivisa in trenta minuti»

Coord. 3

LA COMMISSIONE

All'articolo 3, al comma 1:

dopo le parole: «regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578» inserire le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,»

sostituire le parole: «ed il residuo membro, effettivo e supplente, è individuato» con le seguenti: «e uno effettivo e uno supplente sono individuati»

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «materie scelte dal candidato per la seconda prova orale» con le seguenti: «materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale»

Coord. 4

LA COMMISSIONE

All'articolo 4, al comma 2, sostituire le parole: «del segretario della seduta» con le seguenti: «del segretario della sottocommissione»

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «al virus COVID-19» con le seguenti: «al COVID-19» e le parole: «quarantena o isolamento fiduciario» con le seguenti: «di quarantena o di isolamento fiduciario»

Coord. 5

LA COMMISSIONE

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «della materia prescelta dal candidato» con le seguenti: «delle materie prescelte dal candidato»

Coord. 6

LA COMMISSIONE

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 ottobre 1999,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 1999,»
